

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "VOLCEI"

Art. 1 – DENOMINAZIONE

È costituita, ai sensi degli articoli 36 e ss. del Codice Civile, l'Associazione Culturale denominata "Volcei", in seguito denominata "Associazione".

Art. 2 – SEDE E DURATA

L'Associazione ha sede legale in Via Aldo Moro, 43/C – 84021 Buccino (Salerno). Il trasferimento della sede legale non implicherà modifica statutaria. L'Associazione potrà esercitare la propria attività anche in luoghi diversi da quello abituale al fine di raggiungere i suoi fini. L'Assemblea dei Soci ha la facoltà di istituire successivamente sedi secondarie e rappresentanze. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 3 – SCOPI E FINALITÀ

L'Associazione è una libera associazione senza scopo di lucro, apartitica, democratica e indipendente da qualsiasi credo religioso.

Promuove lo sviluppo della conoscenza, la diffusione della cultura in tutte le sue diverse manifestazioni e la valorizzazione e conservazione della cultura e della memoria locale, principalmente attraverso attività di studio e ricerca, incontri culturali, mostre, laboratori ed attività didattiche, attività editoriale condotta sia in forma tradizionale (pubblicazione di libri e periodici di cultura e d'informazione) sia mediante il supporto delle reti telematiche e delle tecnologie informatiche e l'utilizzo di tutti i mezzi d'informazione disponibili. L'Associazione persegue i propri scopi con attività sia in Italia che all'estero. Finalità dell'Associazione è la crescita culturale e sociale dei propri Soci e della collettività.

Per raggiungere gli scopi statuari l'Associazione potrà: a) promuovere e curare direttamente/indirettamente la redazione e l'edizione in forma tradizionale e digitale di libri e testi d'ogni genere, nonché la pubblicazione, in forma tradizionale/digitale e tramite le reti informatiche e telematiche, di giornali, riviste, periodici, opuscoli, atti di convegni e seminari, materiale didattico, notiziari e bollettini non periodici, ricerche e studi; b) fornire consulenza culturale, didattica, redazionale e tecnico-scientifica a iniziative e programmi operativi in linea con i propri scopi per conto/incarico di qualunque soggetto giuridico pubblico e/o privato; c) organizzare direttamente o collaborare alla realizzazione, anche in modalità virtuale, di iniziative culturali e ricreative, convegni, conferenze, dibattiti, attività di cineforum, mostre, rappresentazioni teatrali e musicali, concorsi e ad altre attività utili al raggiungimento degli scopi statuari; d) istituire, gestire e svolgere - anche in collaborazione con scuole, enti pubblici, università e aziende - laboratori didattici, progetti educativi, corsi di studio, seminari, attività di formazione, corsi d'aggiornamento culturale e professionale, centri di documentazione, archivi; e) promuovere gruppi di lavoro e di studio; f) svolgere attività di consulenza e collaborazione con enti, biblioteche, archivi, associazioni, privati e altri soggetti che intendono sviluppare iniziative a sostegno della promozione culturale; g) produrre strumenti multimediali, o quant'altro sia utile per il raggiungimento e la diffusione dei propri scopi e delle proprie attività; h) attuare alcuni servizi ed agevolazioni per i propri Soci e per i propri aderenti; i) partecipare a manifestazioni nazionali e internazionali; l) stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati nell'ambito dei propri scopi istituzionali; m) svolgere ogni altra attività volta a conseguire gli scopi sociali.

Per il raggiungimento di dette finalità l'Associazione potrà collaborare o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale nonché collaborare con organismi o associazioni,

coi quali riterrà utile avere collegamenti. L'Associazione potrà inoltre ricevere contributi o sovvenzioni di qualsiasi natura da Enti locali, nazionali ed internazionali per le sue attività di assistenza e consulenza negli ambiti della propria attività.

L'Associazione, esclusivamente a scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, potrà esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

Art. 4 – SOCI

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro che accettano le norme dello Statuto e dei regolamenti interni, e che, condividendone gli scopi, si adopereranno per realizzarli. Nessuna quota d'iscrizione è dovuta da parte dei Soci, i quali, invece, potranno versare liberi contributi per il raggiungimento degli scopi statutari e eventuali quote supplementari deliberate dal Consiglio Direttivo per le esigenze dell'Associazione.

Nell'Associazione si distinguono i Soci Fondatori, i Soci Ordinari e i Soci Onorari.

I Soci Fondatori sono le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo e i Soci Ordinari che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del Comitato Direttivo saranno ammessi con tale qualifica, anche in relazione alla loro fattiva opera nell'Associazione, versando uguali quote già versate dai Soci Fondatori, rivalutate secondo le norme finanziarie e relativamente al valore acquisito nel periodo di gestione. Essi hanno il diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento di eventuali quote supplementari deliberate dal Consiglio Direttivo per le esigenze dell'Associazione.

I Soci Ordinari sono le persone che, condividendo gli scopi dell'Associazione, s'impegnano al suo sviluppo e alla realizzazione degli scopi statutari, nonché al pagamento di eventuali quote deliberate dal Consiglio Direttivo per esigenze dell'Associazione. Usufruiscono dei servizi e delle facilitazioni derivanti dall'appartenenza all'Associazione. Essi non hanno il diritto di voto e non sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualifica di soci ha una durata annuale e non può essere rinnovata tacitamente. Il rinnovo avviene con le stesse modalità della prima ammissione.

I Soci Onorari sono le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'Associazione ovvero che ne sostengano abitualmente le attività con libere donazioni. Sono nominati dal Consiglio Direttivo con deliberazione insindacabile ed inappellabile, anche su proposta di almeno 10 Soci Ordinari. Essi non hanno il diritto di voto e non sono eleggibili alle cariche sociali; la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità e non è soggetta ad iscrizione annuale né al pagamento di eventuali quote supplementari deliberate dal Consiglio Direttivo.

Art. 5 – AMMISSIONE DEI SOCI

L'ammissione tra i Soci Ordinari è richiesta all'Associazione da parte dell'aspirante socio mediante una domanda redatta su apposito modello, indirizzata al Presidente. La domanda è sottoposta per l'approvazione alla valutazione discrezionale del Consiglio Direttivo, la cui decisione è inappellabile e non necessita di motivazione.

Il Socio dovrà espressamente dichiarare di essere a piena conoscenza, di osservare e di approvare senza riserva il presente statuto e dichiarare le motivazioni o lo scopo per cui intende aderire all'Associazione. Tali dichiarazioni vengono rese sotto la propria personale responsabilità. In base alle disposizioni vigenti (legge 675/97) tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio.

Art. 6 – OBBLIGHI DEI SOCI

Tutti i soci concorrono a determinare l'attività della Associazione ed hanno diritto di ottenere dagli organi di questa tutte le notizie e le informazioni disponibili. Hanno diritto di iniziativa, esercitabile anche sotto forma di proposta da trasmettere al Presidente, che la inserisce all'ordine del giorno della prima seduta utile dell'Assemblea dei Soci o del Consiglio Direttivo, secondo le rispettive competenze. Tutti i soci sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le relative direttive e deliberazioni emanate dagli organi dell'Associazione.

Art. 7 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO DALL'ASSOCIAZIONE

La qualità di socio si perde per: a) Decesso; b) Dimissioni; c) Espulsione; d) Mancato rinnovo associativo alla fine dell'anno sociale.

Ogni socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo e tale recesso ha decorrenza immediata.

L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e a richiesta dallo stesso, per atti in violazione e in contrasto con quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere contributi e donazioni versate né rivendicare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. Gli ex soci, mediante motivata richiesta scritta diretta al Consiglio Direttivo, potranno richiedere l'eliminazione dal catalogo delle pubblicazioni dell'Associazione delle opere realizzate con il materiale di cui hanno l'esclusiva proprietà intellettuale.

Art. 8 – ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

Le entrate dell'Associazione, che non ha scopo di lucro, per la copertura delle spese inerenti all'andamento della stessa e per le varie attività, iniziative e manifestazioni, provengono da: a) eventuali quote supplementari, la cui entità viene fissata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo ogni qualvolta sarà ritenuto utile e necessario per le esigenze dell'Associazione, e versate dai Soci Fondatori e dai Soci Ordinari; b) altri contributi liberi e volontari da parte di Soci Fondatori, Soci Ordinari e Soci Onorari; c) eventuali entrate che concorrano ad incrementare i fondi sociali, introiti ed attivi finanziari frutto di attività o fornitura di servizi di assistenza, consulenza, tramite l'organizzazione, la coorganizzazione o la collaborazione dell'Associazione a qualsiasi iniziativa da parte di enti pubblici e/o privati, o derivanti a qualsiasi titolo; d) contributi da Enti pubblici e privati, da Società, da persone fisiche e giuridiche, anche non iscritte all'Associazione, che ne intendano sostenere l'attività; e) azioni promozionali ed ogni iniziativa consentita dalle leggi in rispetto degli scopi associativi di cui all'Art. 3 dello statuto.

Tale entrate sono rigorosamente elencate, anno per anno, in apposito registro di contabilità, tenuto aggiornato a cura del Responsabile Amministrativo, sempre disponibile per consultazione da parte dei Soci.

Il patrimonio sociale è costituito da: a) riconoscimenti e/o premi aggiudicati definitivamente in attività e manifestazioni; b) da tutti gli altri beni.

Art. 9 – ATTIVITÀ

Le attività condotte dai Soci a favore e per conto dell'Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L'Associazione, per la realizzazione degli scopi e finalità statutarie, in particolare quelle in cui si prevedono figure professionali specializzate o di marketing (es. Direttore editoriale, Direttore responsabile, Consulenti, ecc.), nonché per lo svolgimento della sua attività editoriale, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo direttamente ai propri associati o componenti del Comitato Direttivo, remunerandoli con specifici contratti previsti dalla normativa vigente.

Art. 10 – GLI ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali dell'Associazione sono: a) l'Assemblea dei Soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente dell'Associazione.

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a titolo totalmente gratuito.

Art. 11 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è costituita dai Soci Fondatori ed è presieduta dal Presidente o da un suo delegato nominato tra i membri del Comitato Direttivo. All'Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, tutti i Soci Ordinari. Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i Soci Fondatori, purché in regola con il pagamento della quota e/o quote supplementari.

L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno mediante: a) avviso scritto da inviare con lettera semplice o e-mail (se fornita all'atto dell'iscrizione) agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza; b) avviso affisso nei locali della sede sociale almeno 15 giorni prima.

Essa deve essere convocata: a) quando il Comitato Direttivo lo ritenga necessario; b) quando è richiesta almeno da 2/3 dei Soci Fondatori.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. È straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto o per lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi e può essere urgente con convocazione di almeno 5 giorni prima per argomenti la cui estrema urgenza è riconosciuta e convalidata dalla stessa Assemblea ad inizio di seduta.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza dei Soci aventi diritto di voto; è valida in seconda convocazione, fissabile anche nella medesima data, qualunque sia il numero dei Soci presenti.

L'assemblea ordinaria: a) elegge il Presidente; b) elegge il Comitato Direttivo; c) propone le iniziative da svolgersi nell'Anno Sociale, indicandone modalità e supporti organizzativi; d) approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Comitato Direttivo; e) stabilisce la necessità e l'importo di eventuali quote supplementari per le necessità dell'Associazione da corrispondere dai Soci Fondatori e dai Soci Onorari; f) approva il programma annuale dell'associazione.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi sensibili o quando l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni Socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un Socio non amministratore.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore, viene trascritto su apposito registro dal Segretario o dall'estensore ed è conservato a cura del Presidente nella sede dell'Associazione.

Ogni Socio Fondatore ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

L'Assemblea Straordinaria: a) approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei Soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; b) delibera lo scioglimento dell'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

Art. 12 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea dei Soci e composto da due a dieci membri.

Il Consiglio Direttivo resta in carica per cinque anni e i suoi membri sono rieleggibili. I suoi membri possono assumere incarichi remunerativi come dall'Art. 9 dello Statuto.

La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o viene richiesta, automaticamente convocata, dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo stesso. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo: a) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; b) redige e presenta all'Assemblea dei Soci il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione; c) redige e presenta all'Assemblea dei Soci il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico; d) ammette i nuovi Soci Fondatori/Ordinari/Onorari; e) esclude dall'Associazione, con parere inappellabile e senza necessarie motivazioni da ratificare, i Soci nei casi previsti dall'Art. 7 dello Statuto.

Il Consiglio Direttivo avrà la facoltà di emettere il Regolamento per l'attività dell'Associazione, ivi compresa l'istituzione ed il controllo dell'attività stessa, ovvero più regolamenti per singoli settori di attività. I vari Regolamenti saranno vincolanti per tutti i Soci.

Il Consiglio Direttivo potrà nominare, anche tra non Soci, Comitati Scientifici anche per singole discipline.

Nell'ambito del Consiglio Direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente (eletto direttamente dall'Assemblea dei Soci), il Vice Presidente, il Segretario (eletti nell'ambito del Consiglio Direttivo stesso).

Art. 13 – IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio, nonché davanti a tutte le autorità amministrative e giudiziarie; dispone dei fondi sociali dell'Associazione; ha l'uso della firma sociale ed è il portavoce ufficiale dell'Associazione.

Resta in carica per cinque anni ed è rieleggibile. Può assumere incarichi remunerativi come dall'Art. 9

dello Statuto.

Presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci. Convoca l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo, sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Art. 14 – BILANCIO

I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea dei Soci. L'esercizio sociale dell'Associazione va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea dei Soci in seduta ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto. L'Assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 maggio dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione, e nelle varie sezioni, almeno 20 giorni prima dell'Assemblea di approvazione e può essere consultato da ogni Socio.

Il bilancio preventivo è approvato dall'Assemblea dei Soci in seduta ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto. Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno 20 giorni prima dell'Assemblea di approvazione e può essere consultato da ogni Socio.

Art. 15 – MODIFICHE STATUTARIE

Il presente Statuto è modificabile con la presenza dei 2/3 dei Soci Fondatori e con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la normativa vigente in Italia.

Art. 16 – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 dei Soci convocati in Assemblea straordinaria.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni senza scopo di lucro di finalità simili, nel rispetto della disciplina recata dal D.Lgs n. 460 del 4 dicembre 1997.

Art. 17 – DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto e non espressamente specificato nel presente Statuto, composto di 17 Articoli, decide l'Assemblea dei Soci a maggioranza assoluta dei Soci partecipanti o si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile o nella normativa vigente in materia associativa.

Lo Statuto, discusso e posto in votazione, viene approvato all'unanimità.

Per tutto quanto non previsto in tale atto costitutivo e nell'allegato statuto valgono le norme in materia del Codice Civile.

Statuto approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 24 gennaio 2016